MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00003513 00001ECF W0710001
00041540 11/02/2010 18:12:55
0001-00009 7DED829210CCEE3F
IDENTIFICATIVO 01090068497383
0 1 09 006849 738 3

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

COMITATO SAN MASSIMO

COSTITUZIONE, DURATA E SCOPO

Art. 1 - **DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita in Rapallo l'Associazione culturale, senza fine di lucro, "Comitato San Massimo ".

L'Associazione ha sede in Rapallo alla Via dei Martinelli civico 13 p.t.; la sede potrà essere variata su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - **DURATA**

La durata dell'Associazione e' fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 3 – **OGGETTO**

L'Associazione ha lo scopo di tutelare, favorire e promuovere gli usi e costumi locali; organizzare senza alcun fin di lucro le festività patronali della Località San Massimo e dintorni, organizzare mostre, manifestazioni, convegni, riunioni, esibizioni ed esposizioni, conferenze, dibattiti, manifestazioni ed altre attività culturali ed artistiche in genere, pubbliche o private, sagre, feste ed ogni tipo di eventi culturali (in particolare quella relativa al Patrono San Massimo), che vengano promosse nella località medesima; effettuare, organizzare e promuovere studi storici

culturali e folcloristici; curare la pubblicazione di opere prodotte dai propri Associati o da Terzi, inedite o già edite; rappresentare la località nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'Associazione persegue gli scopi di cui sopra mediante iniziative senza alcun fine di lucro.,

Art. 4 – **REQUISITI**

L'Associazione e' apolitica , apartitica e senza alcun scopo di lucro.

COMPOSIZIONE FUNZIONAMENTO INTROITI E SOCI

Art. 5 **- SOCI**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci i Cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei soci per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa. I Soci aderenti all'Associazione, si dividono nelle seguenti categorie:

SOCI FONDATORI

Soci Fondatori: sono i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

SOCI MASSARI

Soci Massari: sono tutti i Soci esclusi i Fondatori, che, pur non avendo sottoscritto l'atto costitutivo iniziale, aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza

e che partecipano attivamente e fattivamente alla vita associativa. Ogni anno l'Assemblea Generale dei Soci potrà deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, quali Soci Simpatizzanti, distintisi per la loro attività a favore dell'Associazione, vengano nominati Soci Massari.

SOCI SIMPATIZZANTI

Soci Simpatizzanti: sono i Soci non fondatori e non Massari che partecipano alle attività dell'Associazione, ma con intensità e frequenza tali da non poterli far rientrare nella categoria dei Soci Massari.

SOCI SOSTENITORI

Soci Sostenitori: assume la qualifica di Socio Sostenitore uno qualsiasi dei soci appartenente ad una delle categorie sopra indicate che versi una quota ritenuta di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo per il fattivo sostegno economico dell'Associazione.

I Soci Sostenitori hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri derivanti dalla categoria di Soci cui appartengono.

La suddivisone dei Soci nelle summenzionate categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvederà in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intenderà che la stessa è stata respinta. In caso di diniego il

Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di esso. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, senza peraltro avere diritto al rimborso dei versamenti effettuati a qualsiasi titolo.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né a titolo oneroso che gratuito, salvo che per caso di morte; essa non potrà essere rivalutata .

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire all'Assemblea dei Soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

Tutte le categorie di Soci hanno il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, l'impegno ad uniformarsi ai disposti degli Organi Sociali ed a versare un contributo annuale nella misura e nelle forme stabilite e successivamente aggiornate dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio svolgerà la propria volontaria e discrezionale attività a favore dell'Associazione, con la dovuta diligenza e osservando tutte le norme di cautela necessarie al corretto svolgimento della propria opera. Con l'adesione all'Associazione il Socio manleva la stessa da ogni e qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, per danni, deterioramenti e lesioni, che possa procurare con il proprio comportamento a sé stesso o ad altri, ovvero a cose proprie o di terzi e il suo comportamento dovrà essere sempre orientato alla massima onestà e correttezza nei confronti sia dei membri

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00003513 00001ECF W0718001
00041541 11/02/2010 18:13:00
0001-00009 F304C5F1A1F6A3D8
IDENTIFICATIVO : 01090068497372
0 1 09 006849 737 2

dell'Associazione sia di terzi.

Art. 6 - **PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il conseguimento degli scopi stabiliti l'Associazione si avvarrà delle seguenti entrate:

a) quote associative dei Soci;

b) contributi di ogni genere dallo Stato, dalla Regione, dal Comune e dagli Enti Locali e Pubblici in genere;

c) sovvenzioni, contributi, finanziamenti da parte di Soci, associati e terzi, siano essi persone fisiche enti o società;

d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

e) proventi da attività, di qualsiasi genere, svolte dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

Art. 7 – **ORGANI SOCIALI**

L'Associazione e' costituita dai seguenti organi:

- ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- TESORIERE
- IL REVISORE DEI CONTI

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 8 - **COMPOSIZIONE E VOTO**

L'Assemblea generale dei Soci è sovrana .

All'Assemblea Generale dei Soci partecipano tutti gli iscritti all'Associazione di maggiore età in regola con il versamento delle quote associative. I Soci Allievi Massari possono partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto ed il loro parere non sarà comunque vincolante.

Art. 9 – **COMPITI E POTERI**

I compiti dell'Assemblea sono:

a) eleggere i componenti degli organi sociali;

b) deliberare ed approvare gli orientamenti e gli indirizzi di carattere generale dell'attività dell'Associazione;

c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo, deliberando sugli eventuali utili di gestione secondo quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto;

d) apportare modifiche al presente Statuto ed approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività;

e) esprimere il proprio parere vincolante su ogni argomento posto al suo giudizio dagli Organi Sociali e dai Soci;

f) determinare l'ammontare delle quote associative annuali, su proposta, non

vincolante, del Consiglio Direttivo;

g) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 10 - **ASSEMBLEA ANNUALE**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 11 - **CONVOCAZIONE**

L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta di almeno un terzo dei Soci, o dalla metà più uno dei Consiglieri o dal Revisore.

La convocazione è fatta mediante lettera ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci dell'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima dell'adunanza e mediante affissione, sempre entro trenta giorni dall'adunanza, dell'avviso di convocazione nella sede sociale. Il Consiglio Direttivo determinerà di volta in volta idonee ed aggiuntive forme di pubblicità dell'avviso di convocazione. L'Assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Art. 12 - **DELIBERE**

L'Assemblea si intende validamente costituita con la presenza di almeno la meta' più uno dei Soci aventi diritto di voto in prima convocazione e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza , su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio presente.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia membro degli Organi Sociali. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza dei voti espressi salvo quanto previsto al successivo articolo 13. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per ogni assemblea generale dei soci verrà redatto un verbale, che sarà affisso presso la sede dell'associazione entro dieci giorni dalla data di delibera assembleare, e per trenta giorni consecutivi; di esso dovrà comunque essere consegnata copia a tutti i soci che ne faranno richiesta, dietro rimborso delle spese sostenute dall'associazione.

Art. 13 - **ASSEMBLEE STRAORDINARIE**

Per la modifica dello Statuto e per le delibere di carattere straordinario occorre il voto favorevole della metà più uno dei Soci.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – **COMPOSIZIONE**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo e' costituito da cinque a venticinque Consiglieri eletti

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00003513 00001ECF W071Q001
00041542 11/02/2010 18:13:04
0001-00009 3F8008008C54CEAF
IDENTIFICATIVO : 01090068497361
0 1 09 006849 736 1

direttamente dall'Assemblea Generale dei Soci .

L'Assemblea Generale dei Soci determina di volta in volta il numero dei membri del Consiglio Direttivo. Ciascun socio maggiorenne, può essere nominato consigliere senza alcuna limitazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e per la nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Art. 15 – **FUNZIONI**

Il Consiglio Direttivo e' investito di ogni potere per decidere sulle iniziative e sulle attività da svolgere per il conseguimento degli obiettivi dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea dei Soci.

Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;

b) la proposizione all'Assemblea del passaggio dei Soci Simpatizzanti a Soci Massari;

c) la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e preventivo;

d) la delibera in merito agli investimenti patrimoniali;

e) conferire e revocare procure, assumere, licenziare e disporre in merito all'eventuale personale della Associazione;

f) proporre all'Assemblea l'importo delle quote annue associative;

Art. 16– **CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Revisore. La convocazione è fatta mediante lettera ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare , spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante avviso telefonico o telegramma, da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 17 – **COSTITUZIONE E DELIBERE**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito quando siano intervenuti almeno la meta' più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Revisore dei Conti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri intervenuti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - **FUNZIONI**

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione dei Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del .bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 **FUNZIONI**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - **FUNZIONI**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

TESORIERE

Art. 21 - **FUNZIONI**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI

Art. 22 - **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio dell'associazione è annuale e coincide con l'anno solare.

Art. 23 - **BILANCI ED UTILI**

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione sia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente sia per la redazione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni

che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. Eventuali copie di esso se richieste, sono a spese del richiedente.

Art. 24 - **AVANZI DI GESTIONE**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art 25 - **LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente .

REVISORI DEI CONTI

Art. 26- **COMPETENZE E FUNZIONAMENTO**

Per la durata in carica dei Revisori dei Conti, la ineleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della

MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00003513 00001ECF WD7IQ001
00041543 11/02/2010 18:13:09
0001-00009 9C5C722AA686F5D8
IDENTIFICATIVO : 01090068497350
0 1 09 006849 735 0

contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 - **SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di cui all'art. 13 secondo comma, l'Assemblea nomina il liquidatore e determina le modalità della liquidazione, il cui ricavato, detratte le spese, deve essere devoluto secondo quanto previsto al punto successivo.

Il patrimonio dell'associazione derivante dallo scioglimento, secondo l'orientamento dell'Assemblea straordinaria, dovrà essere devoluto o ad altra associazione con finalità analoga o per fine di pubblica utilità.

Art. 28 - **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Chiavari.

Art. 29 - **RINVIO**

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, l'Associazione potrà dotarsi di appositi regolamenti, che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno proporre all'Assemblea Generale dei Soci.

Per quanto non previsto, si farà riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e in subordine, alle norme contenute ne Libro V del Codice civile

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Il presente statuto costituisce la copia aggiornata e sostituita, secondo le vigenti disposizioni di legge, di quello originario stipulato in data 13 dicembre 1993.